



SENT. N.155/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Giuseppe Vella

Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23486** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 4 settembre 2023, ritualmente notificato, nei confronti di:

Alamari Maria Gloria (c.f.: LMRMGL60B43E473L), nata a Latisana (UD) il 3/2/1960, residente a Pesaro, in via De Nicola, n. 3, difesa dall'avv. Paola Righetti Saragoni Lunghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pesaro, viale Guido Postumo dei Silvestri, n. 8,

pec: paolarighettisaragonilunghi@pec.ordineavvocatipesaro.it;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dr. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dr. Giovanni Cirillo, e
l'avv. Paola Righetti Saragoni Lunghi per Alamari Maria Gloria.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 4 settembre 2023, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale conveniva in giudizio Alamari Maria Gloria, ex dirigente medico in servizio presso l'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro (ora A.S.T. di Pesaro e Urbino), chiedendone la condanna al pagamento in favore del medesimo Ente della complessiva somma di € 76.879,44, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato).

II. La Procura regionale riferiva che il presente procedimento era stato avviato a seguito di segnalazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, la quale aveva comunicato che nei confronti della Alamari erano stati promossi due procedimenti penali:

- il n. 3702/2013, per i reati di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni circa la propria presenza in servizio, commessi nel corso del primo semestre 2013, era stato definito con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro n. 951/2015, confermata (salvo riduzione della pena) con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1443/2017;

- il n. 1402/2016, per reati analoghi commessi in epoca più remota (anni 2011-2012), per una parte dei quali era maturata la prescrizione, era stato definito con sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro n. 541, pubblicata l'8/1/2021.

II.1 In particolare, in entrambi i procedimenti penali la Alamari era stata condannata perché, in qualità di dirigente medico presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso dell'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord", Presidio Ospedaliero di Pesaro, pur essendo assegnata a prestare servizio esclusivamente in turni diurni (di mattina o di pomeriggio), con artifici e raggiri, consistiti in false timbrature del cartellino marcatempo, aveva, più volte, attestato la propria presenza in servizio in orario notturno, inducendo in errore l'Amministrazione di appartenenza, la quale le aveva corrisposto il trattamento economico inerente ai servizi notturni, in realtà non prestati, con l'aggiunta degli ulteriori benefici ad esso correlati; ciò era avvenuto anche in giornate in cui ella risultava aver fruito di congedo ordinario. Per effetto di tali condotte fraudolente risultavano, quindi, indebitamente corrisposti alla Alamari:

per il primo semestre 2013: l'importo di € 11.678,47, pari a n. 350,57 ore di servizio notturno non prestato;

per gli anni 2011 e 2012: l'importo di € 29.288,98, pari n. 902,86 ore di servizio notturno non prestato,

come indicato nel relativo prospetto riepilogativo, redatto dall'Amministrazione e riportato nell'atto di citazione della Procura della Corte dei conti.

A seguito delle suddette sentenze di condanna in sede penale, l'Azienda Sanitaria aveva costituito in mora la Alamari per il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale: dapprima, con nota prot. n. 3497 del 25/1/2018 e, poi, con nota prot. n. 59569 del 18/11/2022.

III. Sulla base di tali elementi, la Procura regionale della Corte Conti, rilevato che i due procedimenti penali a carico della Alamari erano stati definiti con sentenze di condanna irrevocabili non soltanto per il reato di truffa aggravata e continuata nei confronti dell'Azienda Sanitaria ma anche per quello di cui dall'art. 55- quinquies del D.lgs. n. 165/2001, contestava alla medesima, in sede d'invito a dedurre, di aver cagionato all'Amministrazione danni per complessivi € 91.088,79, di cui:

€ 46.088,79, pari ai maggiori emolumenti retributivi indebitamente percepiti (€ 16.799,81, con riferimento ai fatti illeciti accertati nel proc. penale n. 3702/13, ed € 29.288,98, per quelli accertati nel procedimento penale n. 1402/16);

€ 45.000,00, per grave detrimento arrecato all'immagine dell'Amministrazione sanitaria, mediante i comportamenti illeciti e penalmente sanzionati da lei tenuti.

IV. Successivamente, la Procura notificava alla Alamari l'atto di citazione, in cui illustrava più dettagliatamente le condotte illecite tenute dalla medesima, riportando anche ampi stralci delle sentenze penali di condanna.

In particolare, il P.M. rammentava il principio, elaborato dalla

giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'omessa corretta timbratura del cartellino marcatempo impedisce il controllo del datore di lavoro sull'effettiva quantità dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, e ciò ai fini sia del recupero di periodi di assenza dal servizio sia della detrazione dalla retribuzione mensile di quanto non spettante, ragion per cui tale condotta risulta idonea a trarre in inganno il datore di lavoro ed a far conseguire al dipendente ingiusti profitti.

Dopo aver compiuto una disamina della documentazione acquisita, il P.M., alla luce anche del peculiare contesto lavorativo (reparto di Pronto Soccorso) in cui i fatti illeciti si erano verificati, rilevava che, ad eccezione delle giornate in cui la Alamari era in ferie, la medesima, nelle giornate lavorative in cui aveva fatto figurare falsamente di avere effettuato il turno notturno, aveva verosimilmente effettuato il turno diurno, mattutino o pomeridiano, durante la stessa giornata od in quella immediatamente successiva, ancorché non avesse fatto rilevare la sua presenza in servizio timbrando correttamente il cartellino marcatempo.

Sulla base di tali considerazioni, il P.M. riteneva, nell'atto di citazione, che i danni patrimoniali subiti dall'Azienda Sanitaria ammonterebbero, con riferimento agli illeciti di cui al procedimento penale n. 3702/2013, ad € 9.827,18 (anziché ad € 16.799,81), mentre, con riferimento agli illeciti di cui al procedimento penale n. 1402/2016, ammonterebbero ad € 22.052,26 (anziché ad € 29.288,98).

Pertanto, la Procura chiedeva la condanna della Alamari a pagare

	all'Azienda Sanitaria il complessivo importo di € 76.879,44, di cui €	
	31.879,44, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ed €	
	45.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine.	
	V. In data 28/2/2024 si costituiva in giudizio la Alamari, la quale	
	contestava, tra l'altro, la quantificazione del danno patrimoniale.	
	In particolare, la convenuta affermava che le difformità tra i turni	
	notturni, per i quali risultavano le false timbrature del cartellino, e	
	quelli diurni, che ella avrebbe realmente effettuato, pur non avendo	
	timbrato il cartellino, non integrerebbero il mancato rispetto del	
	complessivo debito orario, per il quale era stata pagata dall'Azienda	
	Sanitaria, comportando soltanto modeste differenze retributive.	
	In proposito, la Alamari allegava una relazione a firma della propria	
	consulente, dott.ssa Tonelli (cfr. doc. n. 17), in cui si sosteneva che:	
	<i>"Dal confronto tra timbrature e turni effettivamente svolti emerge</i>	
	<i>chiaramente che l'orario di lavoro giornalmente previsto è sempre stato</i>	
	<i>effettuato, anche se in turno diverso rispetto a quello risultante dalla</i>	
	<i>timbratura.</i>	
	<i>Pertanto, se ciò fosse confermato, il trattamento economico percepito</i>	
	<i>indebitamente dalla Alamari dovrebbe essere limitato alla sola indennità</i>	
	<i>oraria di € 2,74 per lavoro notturno; si perverrebbe quindi: per gli anni</i>	
	<i>2011/2012, ad € 2.473,67, pari a 902,86 ore non svolte in turni notturni; per</i>	
	<i>il periodo gennaio- giugno 2013, ad € 960,56, pari a 350,57 ore non svolte in</i>	
	<i>turni notturni".</i>	
	Considerato che, a seguito di sequestro preventivo penale, erano state	
	riversate nel F.U.G. (Fondo Unico Giudiziario) somme per	
	6	

complessivi € 14.761,43, la Alamari avrebbe, quindi, vantato nei confronti dell'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord" un credito di € 11.327,20 (€ 14.761,43 - 2.473,67 - 960,56).

La Alamari contestava, altresì, il danno lamentato dall'Azienda Ospedaliera per i maggiori permessi e ferie, di cui ella avrebbe indebitamente fruito a seguito dei servizi notturni falsamente attestati.

Invero, la fruizione di tali permessi e ferie sarebbe stata condizionata al "placet" del Direttore del Reparto di Pronto Soccorso e, poiché i medici ivi in servizio erano in numero inferiore a quello previsto, i permessi e le ferie non fruiti entro l'anno sarebbero andati perduti.

Conclusivamente, la Alamari contestava sia l'ammontare del danno patrimoniale che le era stato addebitato, in quanto calcolato sulla base di dati incongrui, sia quello del danno all'immagine, in quanto sproporzionato rispetto ai fatti emersi in sede penale.

La Alamari chiedeva, comunque, a questa Corte di valutare la necessità di disporre approfondimenti istruttori, anche mediante c.t.u., in ordine all'ammontare del danno patrimoniale.

VI. All'udienza del 19 marzo 2024, il P.M., pur confermando tutte le contestazioni di responsabilità formulate nell'atto di citazione nei confronti della Alamari, non si opponeva alle istanze istruttorie avanzate dalla convenuta, rimettendosi al prudente apprezzamento del Collegio per l'esercizio dei relativi poteri previsti dall'art. 94 del c.g.c.

L'avv. Righetti illustrava quanto esposto nella memoria di costituzione, ribadendo che la Alamari avrebbe, comunque, prestato

la propria attività lavorativa in turni diurni, anziché notturni, circostanza che non sarebbe stata adeguatamente considerata dalla Procura nella quantificazione del danno patrimoniale; pertanto, sosteneva che il presunto danno avrebbe potuto essere quantificato esattamente soltanto se fosse stata acquisita la documentazione in possesso dell'Ospedale di Pesaro, relativa ai verbali ed ai referti da lei firmati in qualità di medico in servizio nel reparto di Pronto Soccorso.

VII. Con ordinanza n. 6/2024 il Collegio, nel rilevare che le risultanze del percorso logico-argomentativo seguito dal P.M. nell'atto di citazione non erano state, tuttavia, supportate da un'esposizione analitica degli elementi fattuali posti a base dei nuovi calcoli eseguiti, tenuto conto delle considerazioni esposte in udienza sia dal difensore della dott.ssa Alamari sia dalla Procura, disponeva che:

- il P.M. esplicitasse sulla scorta di quali elementi era pervenuto alla rideterminazione del danno patrimoniale, offrendo un quadro dettagliato delle singole voci retributive prese in considerazione e dei criteri di calcolo applicati;

- l'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro (ora A.S.T. di Pesaro- Urbino) trasmettesse a questa Corte, sulla scorta degli atti in suo possesso (prospetti dei turni lavorativi effettivamente assegnati alla dott.ssa Alamari nei periodi 1° gennaio 2011- 31 dicembre 2012 e 1° gennaio- 30 giugno 2013, referti e verbali di pronto soccorso firmati dalla medesima nei suddetti periodi, ogni altra utile documentazione disponibile), una documentata relazione da cui potessero desumersi (fermi restando i censurabili comportamenti

tenuti dalla Alamari, come accertati nei procedimenti penali in cui è stata condannata) le effettive presenze in servizio della stessa;

- la suddetta Azienda Sanitaria fornisca a questa Corte un'analitica illustrazione delle differenze intercorrenti tra i singoli emolumenti retributivi spettanti, nei suddetti periodi, ai medici in servizio presso l'U.O.C. di Pronto Soccorso per l'espletamento di turni notturni rispetto a quelli diurni.

VIII. Con memoria depositata in data 1° luglio 2024, la Procura, dopo aver illustrato analiticamente il percorso logico- giuridico che l'aveva indotta a rideterminare il danno patrimoniale contestato alla Alamari con l'atto di citazione in misura complessivamente inferiore a quella indicata nell'invito a dedurre, chiedeva che la domanda risarcitoria venisse accolta.

IX. In data 27 agosto 2024 veniva depositata apposita relazione con cui l'A.S.T. di Pesaro-Urbino, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 6/2024, esponeva quanto segue.

“In ordine alla prima richiesta, si evidenzia che, in effetti, per il primo semestre dell'anno 2013 la Alamari risulta aver timbrato la presenza per n. 27 notti ed effettuato n. 35 turni diurni, anche in giornate di ferie; per quanto riguarda il periodo 2011-2012, in particolare per le giornate indicate nella sentenza n. 541, ovvero nei giorni 12/9/2012, 19/11/2012 e 4/12/2012, la Alamari risulta aver timbrato la presenza per n. 3 notti, mentre dalla documentazione disponibile sembrerebbe desumersi la presenza di n. 3 turni diurni.

Operando un raccordo tra la documentazione disponibile, quali verbali di

Pronto Soccorso, estrazioni dal sistema in uso al tempo presso l'O.A.C. di Pronto Soccorso e le relazioni già prodotte alla Procura, è stato redatto un prospetto dal quale si evince la presenza effettiva della Alamari, che si allega alla presente relazione (all. 9).

In merito alla seconda richiesta, a fronte di un debito orario di n. 38 ore/settimana retribuite dallo stipendio tabellare, contrattualmente previsto, e ferma restando la retribuzione di posizione di ogni dirigente medico, la differenza della retribuzione, giustificata dal disagio del lavoro notturno, è ascritta: all'istituto dell'indennità notturna (voce stipendiale 213- art. 8 del C.C.N.L./2004), pari a € 2,74/ora per il lavoro prestato dalle 22 alle 6 del mattino; all'indennità per guardia notturna (voce stipendiale 226- art. 8 del C.C.N.L./2006), pari ad € 50,00/notte, e qualora attivata la reperibilità notturna e/o festiva, al pagamento dello straordinario in reperibilità, retribuito con una maggiorazione del 30%, per lo straordinario prestato nei giorni festivi o notturni, e del 50%, per lo straordinario prestato in orario notturno festivo, come previsto dall'art. 28 del C.C.N.L. del 10/2/2024.

Al riguardo, occorre evidenziare che il comportamento tenuto dalla dipendente Alamari ha generato un surplus di orario e un accumulo di giornate di ferie, utilizzabile per l'effettuazione di attività aggiuntiva, remunerata a € 60/ora.

Ciò- prendendo ad esempio l'anno 2011- ha consentito alla Alamari di ottenere un pagamento di € 15.000,00 per attività aggiuntiva, a fronte di una media per medico di € 5.532,60.

Occorre, inoltre, precisare che l'erogazione dei compensi per attività aggiuntiva può avvenire soltanto se l'orario dovuto dal dipendente sia stato

rispettato. Qualora il dipendente sia in debito orario, le ore timbrate “in aggiuntiva” vanno a coprire tale debito. Quindi il surplus d'orario ha garantito sempre il pagamento dell'attività aggiuntiva”.

X. All'udienza del 22 gennaio 2025, il P.M. prendeva atto dell'analisi effettuata dall'Azienda Sanitaria, sulla base dei dati nella sua disponibilità, e dell'elenco analitico delle presenze in servizio della dott.ssa Alamari nei diversi periodi temporali interessati anche dalle vicende penali, conclusesi con sentenze di condanna passate in giudicato.

Secondo il P.M., tale prospetto (all. n. 9) confermerebbe, per lo più, la presenza in servizio della Alamari presso l'Azienda Ospedaliera in turni diurni anziché notturni, come risultanti dalle false timbrature.

Pertanto, il P.M., nel riportarsi a quanto illustrato nella precedente memoria depositata in data 29/6/2024, chiedeva, anche alla luce delle integrazioni istruttorie, l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'atto di citazione relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale, in quanto in tale sede erano già state applicate congrue riduzioni, tenuto conto delle verosimili presenze in servizio in turni diurni della Alamari.

Per quanto riguarda, invece, il danno all'immagine della P.A., così come quantificato nell'atto di citazione, il P.M., tenuto conto delle peculiari modalità del fatto illecito, non riconducibile ad una vicenda di “assenteismo totale” dal posto di lavoro, e del limitato “clamor fori” da esso suscitato, ha ritenuto congrua una riduzione dell'onere risarcitorio in € 20.000,00, in luogo dell'importo di € 45.000,00, indicato

nell'atto di citazione.

Nella medesima udienza, il difensore della Alamari, ribadendo quanto eccepito nella memoria di costituzione, contestava quanto esposto nella relazione depositata dall'A.S.T. di Pesaro-Urbino, lamentando, peraltro, il fatto che quest'ultima non fosse stata in grado di fornire un nuovo computo preciso ed esaustivo degli emolumenti retributivi non dovuti, essendosi basata su conteggi già prodotti nei procedimenti penali a carico della Alamari.

Pertanto, dopo aver evidenziato le criticità caratterizzanti, a suo avviso, i dati offerti dall'Azienda Ospedaliera ed aver illustrato le inesattezze riguardanti diverse giornate di servizio, il difensore della Alamari sosteneva che la quantificazione, effettuata dalla Procura, del danno patrimoniale dovesse ritenersi incongrua, non avendo tenuto conto delle peculiarità dei servizi svolti dalla Alamari (ad esempio, nell'ambito del M.U.R.G.- Medicina d'Urgenza).

In pratica, secondo la tesi difensiva, la Alamari, avendo prestato servizio in turni di mattina o di pomeriggio, avrebbe, comunque, rispettato il proprio complessivo debito orario.

Per quanto riguarda le ferie non riconosciute alla Alamari, da considerarsi ai fini della determinazione del danno, il difensore rinviava ai documenti nn. 19 e 20, allegati alla memoria di costituzione.

L'avv. Righetti Saragoni Lunghi dichiarava, comunque, la propria disponibilità ad effettuare una dettagliata ricostruzione delle effettive giornate di servizio e dei conseguenti conteggi degli emolumenti che

sarebbero stati dovuti alla Alamari, sulla base della documentazione fornita dall'Azienda Sanitaria e dei dati ricavabili dalla medesima, anche avvalendosi di un consulente del lavoro.

Non essendovi stata opposizione da parte del P.M., tale istanza veniva accolta, con fissazione dell'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione del giudizio.

XI. In data 22/4/2025 il difensore della convenuta ha depositato una relazione, redatta dalla consulente Tonelli, in cui si sostiene che: *“La Alamari ha assolto integralmente il proprio debito orario, nei periodi considerati, come da dettaglio dei turni allegati. Non si rilevano né debiti orari né irregolarità rispetto al monte ore/turni contrattualmente previsto. L'impostazione della turnazione, conforme al fabbisogno organizzativo della struttura, garantisce il rispetto delle normative in materia di orario di lavoro, pause, riposi settimanali e sicurezza sul lavoro”*.

XII. L'A.S.T. di Pesaro-Urbino ha, a sua volta, depositato altra relazione, con cui ha sostenuto che gli elementi offerti dalla Alamari non dimostrerebbero affatto la sua effettiva e continuativa presenza in servizio, tale da far ritenere integralmente assolto il suo debito orario mensile, tanto più in considerazione delle false timbrature del cartellino marcatempo in turni notturni e della totale mancanza di timbrature nei turni diurni.

In sintesi, la relazione redatta dalla consulente Tonelli conterrebbe una ricostruzione del tutto teorica delle presenze in servizio negli anni 2011 e 2012 e nel primo semestre 2013, mettendo a confronto dati desunti dagli strumenti normativi e di programmazione e non basati

sull'effettiva rendicontazione dell'orario di presenza in servizio della Alamari.

XIII. All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le loro contrapposte tesi, confermando le conclusioni formulate per iscritto.

Il Presidente ha, quindi, ritenuto opportuno invitare le parti a manifestare il loro avviso, ovviamente non vincolante per il Collegio, in ordine ad un'eventuale quantificazione in via equitativa del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., considerate le obiettive difficoltà emerse in ordine ad una sua precisa determinazione.

Sia il difensore della Alamari che il P.M. non si sono espressi sul punto.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie in esame concerne i danni che, secondo la Procura, sono stati arrecati dalla dott.ssa Alamari Maria Gloria, ex dirigente medico, all'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord" (ora incorporata nell'A.S.T. di Pesaro-Urbino), per effetto di false attestazioni di presenza in servizio in turni notturni.

In proposito, va rammentato che i comportamenti illeciti tenuti dalla Alamari sono stati accertati nell'ambito di procedimenti penali, definiti con sentenze di condanna passate in giudicato.

In questa sede, pertanto, il "thema decidendum" concerne essenzialmente la quantificazione dei danni derivati da tali condotte.

Orbene, la Procura ha prospettato due distinte voci di danno:

la prima correlata alla percezione di emolumenti e di altri benefici non spettanti, in quanto connessi alle prestazioni di servizio in turni notturni, falsamente attestati dalla Alamari;

la seconda correlata alla lesione dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione, derivante da tali comportamenti delittuosi e penalmente sanzionati.

2. Orbene, questa Corte reputa che gli elementi acquisiti agli atti del presente giudizio, anche a seguito dei supplementi istruttori sopra descritti, siano sufficienti a consentire una ponderata valutazione della fattispecie in esame.

In proposito, con riguardo al regime probatorio vigente nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, va rammentato che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria- recuperatoria.

In tale contesto, la diversa entità dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi rilevanza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Penale, SS.U.U., sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in quello

civile, vige la diversa regola della “preponderanza dell'evidenza” o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in tal senso, v. sentenze della Cass.: n. 21619/2007, n. 9238/2007, n. 19047/2006, n. 295/2006, n. 4400/2004, n. 632/2000; Corte giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12), da desumersi nel caso concreto alla luce degli elementi di riscontro disponibili.

In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora anche gli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile), dovendo, comunque, offrire un'adeguata motivazione (v. Cass., sentenze n. 626/2016, n. 840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò implichi, comunque, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni in contrario.

3. Sulla base delle coordinate esposte in premessa, il Collegio reputa che, al fine di superare le obiezioni sollevate dalla Alamari in ordine all'*an* e soprattutto al *quantum* del danno patrimoniale che le è stato contestato dalla Procura, occorre far riferimento, in primo luogo, alla documentazione tratta dai procedimenti penali che hanno riguardato le medesime vicende.

Orbene, risulta che nei confronti della Alamari sono stati promossi due procedimenti penali:

- il n. 3702/2013, per i reati di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni circa la propria presenza in servizio, commessi nel corso del primo semestre 2013, è stato definito con sentenza di condanna

	emessa dal Tribunale di Pesaro n. 951/2015, confermata (salvo	
	riduzione della pena) con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.	
	1443/2017;	
	- il n. 1402/2016, per reati analoghi commessi in epoca più remota	
	(anni 2011-2012), è stato definito con sentenza di condanna del	
	Tribunale di Pesaro n. 541, depositata l'8/1/2021.	
	In particolare, in entrambi i procedimenti penali la Alamari è stata	
	condannata perché, in qualità di dirigente medico presso l'Unità	
	Operativa di Pronto Soccorso dell'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti	
	Marche Nord", Presidio Ospedaliero di Pesaro, pur essendo assegnata	
	a prestare servizio esclusivamente in turni diurni (di mattina o di	
	pomeriggio), con artifici e raggiri, consistiti in false timbrature del	
	cartellino marcatempo, aveva, più volte, attestato la propria presenza	
	in servizio in orario notturno, inducendo in errore l'Amministrazione	
	di appartenenza, la quale le aveva corrisposto il trattamento	
	economico inerente ai servizi notturni, in realtà non prestati, con	
	l'aggiunta degli ulteriori benefici ad esso correlati; ciò era avvenuto	
	anche in giornate in cui ella risultava in congedo ordinario od assente	
	per altre ragioni.	
	I fatti materiali, dunque, sono stati definitivamente acclarati.	
	Basta evocare l'art. 651 del c.p.p. per rilevare che le suddette sentenze	
	hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio, quanto	
	all'accertamento della sussistenza dei fatti, della loro illiceità penale e	
	all'affermazione che l'imputata li ha commessi.	
	4. Tuttavia, nel presente giudizio la Alamari, pur riconoscendo che i	
	17	

fatti sono stati accertati e che, dunque, la “scure del giudicato” impedirebbe qualsivoglia contestazione in proposito, ha cercato di attenuare la propria responsabilità, sostenendo, da un lato, che talvolta il badge non sarebbe stato regolarmente da lei smarcato per mero errore e che, comunque, chi era deputato ai controlli nulla aveva rilevato e, da un altro lato, che il danno patrimoniale da risarcire sarebbe di modesta entità, in quanto ella sarebbe tenuta a restituire esclusivamente quanto percepito a titolo d’indennità notturna, dato che il debito orario sarebbe stato, comunque, da lei assolto, avendo prestato, sia pure senza timbrare il cartellino marcatempo, attività lavorativa in turni diurni anziché notturni.

5. Sotto il primo profilo, il Collegio ritiene assolutamente non plausibile, e, comunque, già smentita in sede penale, la tesi di errori involontari in cui la Alamari sarebbe incorsa in sede di timbrature, a causa di stress psicofisico.

Infatti, non si tratta di qualche episodio isolato bensì di comportamenti reiteratamente tenuti nell’arco di oltre due anni.

D’altro canto, è ben noto che il Pronto Soccorso è un reparto di emergenza, che richiede un’operatività di 24 ore su 24, che viene assicurata mediante la distribuzione del personale medico in quattro differenti turni: al mattino (8.00-14.00 = 6 ore), nel pomeriggio (14.00-20.00= 6 ore), nella c.d. “nottina” (20.00-01.00= 5 ore) e nella notte (20.00-08.00= 12 ore).

I medici debbono attestare la loro presenza al lavoro esclusivamente inserendo il cartellino marcatempo in loro possesso (c.d. badge)

nell'apposita macchinetta rilevatrice.

La direzione con cui il cartellino viene “strisciato” indica l’entrata o l’uscita dal reparto: da destra a sinistra l’entrata, da sinistra a destra l’uscita.

Inoltre, il corretto inserimento del badge viene confermato da un segnale acustico, mentre subito dopo la “strisciata” compare la scritta “entrata” o “uscita” sullo schermo della macchinetta rilevatrice, come riferito, nell’ambito del processo penale, dal dr. Loffreda, dirigente medico del reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Pesaro.

Per di più, in relazione a determinati turni lavorativi occorre digitare un apposito codice numerico, al fine d'identificare con precisione la tipologia di attività che ci si accinge a svolgere; ad esempio: il codice numerico 21 corrisponde allo straordinario e una reperibilità; il 23 all'attività oraria; il 24 alla guardia della dirigenza medica; il 25 allo straordinario; il 27 allo straordinario in emergenza 118; il 37 all'extra orario del pronto soccorso ecc.

Orbene, risulta “per tabulas” che la Alamari ha frequentemente “strisciato” il proprio badge in modo tale da far risultare la propria presenza in turni in cui non aveva lavorato.

Palese è, infatti, la discrasia tra la turnistica concordata mensilmente dalla Alamari con il Primario e gli altri colleghi di reparto, da un lato, e quella “formalmente” risultante dalle registrazioni mediante il cartellino marcatempo.

Dagli atti del procedimento penale emerge, in particolare, che la

Alamari seguiva tre differenti modalità per realizzare le condotte

illecite.

A) Se la turnistica concordata le assegnava un turno di pomeriggio e poi quello della mattina del giorno seguente, la Alamari si recava al reparto alle ore 14.00 del primo giorno ma non timbrava il cartellino marcatempo in entrata, come avrebbe dovuto; effettuava, invece, una falsa timbratura in entrata (anziché in uscita) alle ore 20.00.

Al mattino successivo, invece, di timbrare il cartellino in entrata, come avrebbe dovuto, lo timbrava in uscita.

B) In giornate in cui risultava in ferie o non era di turno, la Alamari si recava appositamente presso il reparto per timbrare il cartellino in entrata e poi in uscita, in modo da far risultare la propria presenza in turni notturni, in realtà, mai svolti.

C) In altre occasioni, oltre a timbrare per turni notturni non svolti, la Alamari faceva falsamente risultare anche l'effettuazione di prestazioni che davano diritto a maggiorazioni del compenso.

Ad esempio, in data 31/1/2013 le registrazioni del cartellino marcatempo attestavano che, oltre al turno notturno compreso tra il 30 e il 31 gennaio 2013, in cui, in realtà, non aveva lavorato, la Alamari aveva, in data 31, svolto tre ore e mezzo di reperibilità attiva, fatta rilevare digitando il codice 21. In realtà, nel pomeriggio del 31/1/2013 si era tenuta una riunione di reparto.

Orbene, tale sistematico "modus operandi" denota indubbiamente la sussistenza di dolo nei comportamenti della Alamari, finalizzati a conseguire emolumenti ed altri benefici non spettanti, a danno dell'Azienda Sanitaria.

6. Ciò inequivocabilmente acclarato e passando alla quantificazione del danno patrimoniale arrecato dalla Alamari all'Azienda Sanitaria, deve rammentarsi che le prestazioni lavorative rese in turni notturni davano diritto ad un compenso maggiore rispetto a quelle rese in turni diurni nonché alla maturazione di ore che andavano ad accumularsi nel "monte ore", dal quale poi si ricavavano anche diritti a fruire di giornate di permesso e di ferie.

Inoltre, le ore accumulate nel "monte ore" venivano utilizzate anche per compensare quello che comunemente viene definito come "debito orario", ovvero la mancanza di ore di lavoro occorrenti per completare la turnistica assegnata.

Orbene, la Alamari ha goduto di questi vantaggi, senza averne diritto: ha compensato ore del debito orario, ha accumulato permessi e giorni di ferie, ha fruito di indennità aggiuntive alla retribuzione.

La solidità del quadro probatorio acquisito e ben illustrato dal P.M. non appare minimamente scalfita da una plausibile e convincente ricostruzione alternativa fornita dalla Alamari.

Peraltro, va dato atto che, sin dalla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, la Procura ha sottolineato che: *"Appare contrario a criteri di ragionevolezza e proporzionalità computare nel danno patrimoniale subito dall'Azienda Ospedaliera anche le ore in cui la Alamari avrebbe effettivamente lavorato nell'espletamento dei turni diurni a lei assegnati dal suo superiore gerarchico, il quale non ha mai contestato tale circostanza, ancorché tali turni diurni siano stati effettuati senza che l'interessata, con apposite timbrature, avesse fatto rilevare la sua presenza in servizio"*.

Sulla base di tali considerazioni, il P.M. ha, quindi, sostenuto nell'atto di citazione che i danni patrimoniali subiti dall'Azienda Sanitaria ammontano, con riferimento agli illeciti di cui al procedimento penale n. 3702/2013, ad € 9.827,18 (anziché ad € 16.799,81, indicati nell'invito a dedurre), mentre, con riferimento agli illeciti di cui al procedimento penale n. 1402/2016, ammontano ad € 22.052,26 (anziché ad € 29.288,98, indicati nell'invito a dedurre).

Il Collegio osserva, altresì, che, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 6/2024, il P.M. ha depositato memoria in cui ha fornito dettagliati chiarimenti in ordine ai criteri seguiti nella quantificazione del danno patrimoniale.

In particolare, con riferimento alla posta di danno patrimoniale correlata agli illeciti di cui al procedimento penale R.G.N.R. 1402/2016 (periodo 2011/2012), il P.M. ha osservato che dalla disamina del prospetto redatto dall'U.O.C. Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria, allegato alla diffida del 25/1/2018 inviata alla Alamari, si evince che le componenti stipendiali vengono distinte in tre "macro" aree.

A - Indennità legate alla presenza in servizio nelle giornate segnalate. Esse sono costituite da: indennità notturna- cv 213; indennità turno festivo- cv 219; indennità per guardia notturna- cv 226.

L'importo complessivo di queste indennità è pari ad € 2.122,73, pari alla sommatoria degli importi corrisposti di € 860,36 per indennità notturna- cv 213 (che è la risultante del prodotto tra le ore quantificate, n. 314, e l'importo unitario del compenso orario, € 2,74), €

62,37 per indennità turno festivo- cv 219 (che è la risultante del prodotto tra le ore quantificate, n. 3,5, e l'importo unitario del compenso orario, € 17,82) ed € 1.200,00 per indennità per guardia notturna- cv 226 (che è la risultante del prodotto tra le ore quantificate, n. 24, e l'importo unitario del compenso orario, € 50,00).

B - Compensi erogati per orario aggiuntivo e straordinario, che non possono essere pagati se non viene completato l'orario istituzionale.

Essi sono costituiti da: indennità per prestazioni aggiuntive- cv 268, straordinario in reperibilità- cv 310 e straordinario in reperibilità- cv 311.

L'importo complessivo di queste indennità è determinato in € 19.929,53, pari alla sommatoria degli importi corrisposti di € 18.251,40 per indennità per prestazioni aggiuntive- cv 268, di € 1.393,58 per straordinario in reperibilità- cv 310 e di € 284,55 per straordinario in reperibilità- cv 311.

C- Ore rese nei turni segnalati al netto dell'attività in aggiuntiva e in straordinario.

Dal prospetto elaborato dall'U.O.C. Personale emerge che nel periodo di riferimento le ore lavorative segnalate, riferite alla dott.ssa Alamari, ammonterebbero complessivamente a n. 589,1, di cui n. 61,83 effettuate in straordinario (cv 310 e cv 311) e n. 304,19 effettuate in attività aggiuntiva (cv 268).

Dunque, il totale delle ore segnalate, calcolate al netto delle ore effettuate in straordinario e in aggiuntiva, è pari a n. 223,08.

Considerato che la retribuzione oraria è stimata in € 32,44, la

retribuzione percepita per le ore rese dalla Alamari nei turni segnalati,

al netto dell'attività in aggiuntiva e in straordinario, è pari ad €

7.236,72 (€ 32,44 x 223,08 con arrotondamento).

Sommando, dunque, le voci A), B), e C), si perviene ad € 29.288,98

(con arrotondamento), che è l'ammontare del danno patrimoniale

contestato alla dott.ssa Alamari in sede stragiudiziale dall'Azienda

Sanitaria.

Ciò premesso, il P.M. ha osservato che le peculiari circostanze del caso

concreto, come evidenziate nell'atto di citazione (secondo cui: *"Su un*

piano strettamente fattuale, pare evidente che l'assenza fisica della dott.ssa

Alamari nei turni diurni a lei assegnati dal Responsabile della U.O. di

Pronto Soccorso, che è operativa 24 ore su 24, e in cui la presenza del

personale medico è distribuita nell'arco dell'intera giornata, sulla base di

un'articolata turnazione (non solo oraria ma anche di reparto: emergenza,

ambulatorio ecc.), non sarebbe potuta passare inosservata. E difatti, in

entrambi i procedimenti penali, le dichiarazioni del dott. Loffreda convergono

indirettamente nel rilevare che la Alamari avesse svolto i turni diurni a lei

assegnati"), riguardate, in ogni caso, alla luce della regola secondo cui

l'omessa timbratura del cartellino marcatempo, in quanto impedisce

la rilevazione dell'effettiva presenza e per quanto tempo del

dipendente sul luogo di lavoro, configura un inadempimento

colpevole di quest'ultimo sotto il profilo della mancata resa della

propria prestazione lavorativa, con conseguente esonero del datore di

lavoro dall'obbligo di corrispondergli la retribuzione prevista,

inducono a ritenere, in applicazione dei principi di ragionevolezza e

proporzionalità, che, pur nell'incertezza dell'effettiva consistenza numerica delle ore lavorative comunque prestate dalla Alamari, la cui presenza sul luogo di lavoro (ancorché non rilevata e per quanto tempo con gli strumenti a ciò preposti) e lo svolgimento (in certo qual modo) delle mansioni cui era adibita emergerebbero indirettamente dalle dichiarazioni acquisite, la componente stipendiale corrispondente alla macro-area C, pari ad € 7.236,72 (prodotto tra il numero delle ore ordinarie di lavoro verosimilmente svolte, 223,08, e la retribuzione oraria tabellare prevista, € 32,44), non possa essere computata nel calcolo del danno patrimoniale cagionato dalla dott.ssa Alamari.

Detraendo, quindi, dalla sommatoria delle voci A), B), e C), pari ad € 29.288,98, la voce C), pari ad € 7.236,72, il P.M. è pervenuto all'importo di € 22.052,26, che è stato contestato alla Alamari a titolo di danno patrimoniale con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale n. 1402/2016, verificatisi nel periodo 2011-2012.

* * * * *

Uguualmente, con riferimento alla posta di danno patrimoniale correlata agli illeciti di cui al procedimento penale R.G.N.R. 3702/2013 (periodo 2013), il P.M. ha osservato che dalla disamina del prospetto redatto dall'U.O.C. Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria, allegato alla diffida del 25/1/2018 inviata alla Alamari, si evince che le componenti stipendiali vengono distinte in tre "macro" aree.

A - Indennità legate alla presenza in servizio nelle giornate segnalate.

Esse sono costituite da: indennità notturna- cv 213; indennità turno

festivo- cv 219; indennità per guardia notturna- cv 226.

L'importo complessivo di queste indennità è pari ad € 1.902,06, pari alla sommatoria degli importi corrisposti di € 512,96 per indennità notturna- cv 213, € 89,10 per indennità turno festivo- cv 219 ed € 1.300,00 per indennità per guardia notturna- cv 226.

B - Compensi erogati per orario aggiuntivo e straordinario, che non possono essere pagati se non viene completato l'orario istituzionale.

Essi sono costituiti da: indennità per prestazioni aggiuntive- cv 268 e straordinario in reperibilità- cv 310.

L'importo complessivo di queste indennità è determinato in € 7.925,12, pari alla sommatoria degli importi corrisposti di € 7.638,00 per indennità per prestazioni aggiuntive- cv 268 e di € 287,12 per straordinario in reperibilità- cv 310.

C- Ore rese nei 27 turni segnalati al netto dell'attività in aggiuntiva e in straordinario in reperibilità.

Dal prospetto elaborato dall'U.O.C. Personale emerge che nel periodo di riferimento le ore dei 27 turni notturni, riferite alla dott.ssa Alamari, ammonterebbero complessivamente a n. 350,57, di cui n. 8,97 effettuate in straordinario in reperibilità (cv 310) e n. 127,30 effettuate in attività aggiuntiva (cv 268).

Pertanto, il totale delle ore segnalate, calcolate al netto delle ore effettuate in straordinario e in aggiuntiva, è pari a n. 214,30.

Considerato che la retribuzione oraria è stimata in € 32,44, la retribuzione percepita per le ore rese dalla Alamari nei turni segnalati, al netto dell'attività in aggiuntiva e in straordinario, è pari ad €

6.952,63 (€ 32,44 x 214,30 con arrotondamento).

Sommando, dunque, le voci A), B), e C), si perviene ad € 16.779,81 (con arrotondamento), che è l'ammontare del danno patrimoniale contestato alla dott.ssa Alamari in sede stragiudiziale dall'Azienda Ospedaliera.

Anche in tal caso la Procura, sulla base delle medesime considerazioni sopra esposte, riguardanti le peculiari circostanze del caso concreto, ha mitigato il quantum risarcitorio, affermando che, pur nell'incertezza dell'effettiva consistenza numerica delle ore lavorative comunque prestate dalla Alamari, la cui presenza sul luogo di lavoro (ancorché non rilevata e per quanto tempo con gli strumenti a ciò preposti) e lo svolgimento (in certo qual modo) delle mansioni cui era adibita emergerebbero indirettamente dalle dichiarazioni acquisite, la componente stipendiale corrispondente alla macro-area C, pari ad € 6.952,63 (prodotto tra il numero delle ore ordinarie di lavoro verosimilmente svolte, 214,30, e la retribuzione oraria tabellare prevista, € 32,44), non possa essere computata nel calcolo del danno patrimoniale cagionato dalla dott.ssa Alamari.

Detraendo, quindi, dalla sommatoria delle voci A), B), e C), pari ad € 16.779,81, la voce C), pari ad € 6.952,63, il P.M. è pervenuto all'importo di € 9.827,18, che è stato contestato alla Alamari a titolo di danno patrimoniale con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale n. 3702/2013, verificatisi nell'anno 2013.

* * * * *

6.1 Pur risultando dettagliate ed esaurienti le delucidazioni fornite

dalla Procura, il Collegio, al fine di garantire compiutamente l'esercizio dei diritti di difesa, ha ritenuto di dover consentire alla dott.ssa Alamari di fornire elementi probatori a supporto della tesi, invero già prospettata in sede penale, secondo la quale la quantificazione del danno patrimoniale a lei ascritto sarebbe, benchè mitigata dalla Procura, comunque eccessiva.

In proposito, la convenuta ha depositato una relazione di consulenza, redatta dalla dr.ssa Tonelli Maria Vittoria, in cui si evidenzia che, al fine di contestare la tesi del mancato rispetto del "debito orario" da parte della Alamari, *"è stato determinato l'orario di lavoro in turni giornalieri di servizio e non in ore di presenza"*.

Pertanto, *"il lavoro annuo previsto contrattualmente, ovvero il debito orario annuo previsto, anche ai fini del riconoscimento delle indennità legate alla presenza in servizio, viene quantificato nei 312 turni stabiliti dalla contrattazione nazionale: n. 6 turni settimanali (il corrispondente di 38 ore settimanali) moltiplicato per 52 settimane. Le 36 giornate di riposo per ferie e festività soppresse spettanti si considerano 36 turni di riposo ricompresi nel totale dei 312 turni sopra indicati"*.

Per quanto riguarda il metodo di rilevazione, *"l'analisi è stata condotta sulla base della documentazione ufficiale dei turni di servizio mensilmente predisposti... I turni, suddivisi in fasce orarie (diurne mattino/pomeriggio, notturne notte/nottina), sono stati confrontati con l'orario teorico dovuto, calcolato in base al regime di tempo pieno (38 ore settimanali), considerando eventuali festività, ferie e assenze giustificate previste per legge o per contratto"*.

	Ciò premesso, nella relazione di consulenza si sostiene che in base alla	
	ricostruzione analitica dei turni mensili risulterebbe quanto segue.	
	<u>1. Orario annuo dovuto:</u> n. 6 turni settimanali (corrispondenti a 38 ore	
	settimanali) moltiplicati per 52 settimane= 312 turni totali annui; le 36	
	giornate di ferie e festività soppresse si considerano 36 turni di riposo	
	ricompresi nel totale dei 312 turni.	
	<u>2. Turni di presenza effettiva da turnazione:</u> il totale dei turni lavorati	
	viene ricostruito sommando ciascun turno effettivamente svolto, che	
	comprende turni diurni e notturni e turni non lavorati per ferie.	
	<u>3. Confronto tra turni dovuti e turni prestati:</u>	
	anno 2011	
	312 turni dovuti;	
	312 turni prestati: 226 turni lavorati (174 diurni e 26 notturni, pari a 52	
	turni), 83 turni ferie, 2 turni ferie/libero, 1 turno per corso	
	d'aggiornamento;	
	anno 2012	
	312 turni dovuti;	
	329 turni prestati: 213 turni lavorati dovuti, 46 turni ferie, 70 turni	
	malattia;	
	anno 2013 (1/1- 30/6)	
	156 turni dovuti (312 turni annui rapportati a 6 mesi);	
	152 turni prestati: 108 turni lavorati diurni, 34 turni ferie, 10 turni	
	ferie/liberi.	
	Da ciò si desumerebbe una sostanziale aderenza tra l'orario di lavoro	
	teorico (in base ai turni prestabiliti) e quello effettivamente svolto.	
	29	

Per l'anno 2012 i 329 turni prestati sono superiori ai 312 annualmente previsti.

Come contrattualmente previsto nei casi di scostamento positivo, il surplus orario è gestito mediante il ricorso alla banca ore. Il surplus dei 17 turni prestati nel 2012 può essere considerato in aggiunta ai 4 turni *in minus* dell'anno 2013, portando anche l'anno 2013 in corretto allineamento con il debito orario previsto.

4. Assenze, ferie e permessi.

Le assenze per ferie, permessi retribuiti, congedi o malattie sono state documentate e contabilizzate, sostituendo l'orario di lavoro con le ore equivalenti previste per le tipologie di assenze riconosciute; tali periodi sono già considerati nel calcolo delle ore/turni contrattuali dovuti.

Pertanto, si conclude, sostenendosi che: *“La Alamari ha assolto integralmente il proprio debito orario, nei periodi considerati, come da dettaglio dei turni allegati. Non si rilevano né debiti orari né irregolarità rispetto al monte ore/turni contrattualmente previsto. L'impostazione della turnazione, conforme al fabbisogno organizzativo della struttura, garantisce il rispetto delle normative in materia di orario di lavoro, pause, riposi settimanali e sicurezza sul lavoro”*.

* * * * *

6.2 Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non siano condivisibili.

Infatti, come evidenziato dal P.M., anche sulla base di quanto osservato nella relazione di replica dell'A.S.T., la consulente Tonelli ha offerto una ricostruzione del tutto teorica delle presenze in servizio

della Alamari negli anni 2011 e 2012 e nel primo semestre 2013, mettendo a confronto dati desunti dagli strumenti normativi e di programmazione, come il Piano Turni, e presupponendo che la medesima abbia rispettato integralmente l'orario di lavoro ivi previsto, senza, però, il supporto di una valida rendicontazione dell'orario di presenza in servizio della Alamari, dato che ella era solita effettuare false timbrature del cartellino marcatempo per turni non lavorati (quelli notturni) mentre ometteva di effettuare timbrature per quelli in cui era presumibilmente presente (i diurni).

Peraltro, il metodo seguito nella consulenza di parte mette a confronto dati disomogenei, ossia il Piano Turni, che è un documento programmatico interno all'U.O.C. di Pronto Soccorso, con l'orario teorico, da rispettarsi da parte di ciascun dirigente medico in base al C.C.N.L.

Invece, le norme contrattuali prevedono che le presenze in servizio vadano dimostrate in via esclusiva mediante le timbrature del cartellino marcatempo, dalle cui registrazioni vengono desunti anche i codici contrattuali di presenza o di assenza, in correlazione all'orario mensile, in modo da consentire una corretta elaborazione del cedolino stipendiale, anche con riferimento alla quantificazione di particolari indennità spettanti, come quelle afferenti ai servizi resi in turni notturni.

In altri termini, sia il Piano Turni teorico che i verbali di pronto soccorso ecc., cui fa riferimento la Alamari, non sono idonei ad attestare con certezza l'assolvimento integrale del debito orario

giornaliero, che può desumersi soltanto da corrette e veritiere timbrature del cartellino marcatempo, operazioni previste dalla normativa vigente per dimostrare con precisione la fascia oraria di effettiva presenza in servizio nonché per individuare gli appositi codici numerici, necessari per contrassegnare gli istituti contrattuali correlati alla presenza od all'assenza (ad es.: attività aggiuntiva, straordinario, recupero ore, riposo settimanale, ferie, guardia notturna ecc.), elementi indispensabili per l'elaborazione del cedolino stipendiale mensile nelle sue varie componenti.

Orbene, nella fattispecie in esame non risulta possibile effettuare il raffronto tra il Piano Turni ed il cartellino marcatempo della Alamari, in quanto riportante false timbrature, né il raffronto tra il Piano Turni e la documentazione sanitaria, in quanto non sempre presente.

Considerato, dunque, che l'analisi è basata su elementi contenuti in documenti di programmazione e non di rendicontazione dell'attività lavorativa svolta, risulta effettuata un'incongrua ricostruzione su base annua, riconducendosi le ore settimanali a turni annuali.

In realtà, l'orario previsto dal C.C.N.L. si riferisce a 38 ore settimanali, da distribuire su 6 giorni alla settimana, con un riposo settimanale; a ciò si aggiungono le 4 giornate di festività sopprese e le 32 giornate di ferie ordinarie, il diritto alla cui fruizione viene a maturare nel corso delle mensilità dell'anno.

Ciò è riportato dettagliatamente nelle registrazioni contenute nel cartellino marcatempo, tramite le quali viene ad essere documentato l'orario di lavoro svolto quotidianamente, con rilevazione del surplus

orario o del debito; ugualmente, in tal modo vengono registrate e contabilizzate le giornate di ferie, il cui numero complessivo viene man mano ridotto, a seguito della relativa fruizione.

Tutto ciò avviene con una contabilizzazione su base mensile e, conseguentemente, non può parlarsi di debito orario annuo.

Pertanto, il debito orario mensile deve essere sempre assolto, essendo correlato al cedolino stipendiale mensile, in cui vengono liquidati gli emolumenti retributivi spettanti per quel mese.

Quindi, il riferimento a 312 turni totali annui costituisce il frutto di una ricostruzione teorica, non conforme alle norme del C.C.N.L.

Ugualmente, non è consentita la compensazione tra turni da un anno ad un altro, come ipotizzato nella relazione della consulente della parte convenuta.

Infatti, oltre alla modalità di rilevazione mensile dell'orario ai fini stipendiali, va considerato che, qualora alla data del 31/12 risulti dal cartellino un debito orario, l'Amministrazione deve procedere al recupero, sotto il profilo economico, dell'orario mancante.

Per quanto riguarda assenze, ferie e permessi, in base alla normativa vigente, le giornate o le ore di assenza a vario titolo coprono il debito orario.

In tale contesto, appare evidente che la circostanza che nelle giornate in cui la Alamari, pur essendo in ferie, faceva risultare la sua presenza in servizio, mediante false timbrature del cartellino marcatempo, oltre a consentire il cumularsi di surplus orario in suo favore, impediva al sistema informatico la regolare contabilizzazione delle giornate di

ferie residue.

A conferma di ciò, va rilevato, con riferimento al primo semestre 2013, che mentre dal cartellino marcatempo risulta che la Alamari avrebbe fruito di 13 giorni di ferie, correttamente detratte dal totale annuo spettante, nella relazione della consulente Tonelli viene, invece, indicato che la medesima avrebbe fruito di ben 34 giornate di ferie, che, non venendo detratte dal totale, consentirebbero una disponibilità di ulteriori 29 giornate di ferie ancora da fruire.

Analoga situazione di maggiore disponibilità di giornate di ferie, in base alla relazione della Tonelli, si riscontra relativamente alle ferie del 2012.

Non v'è dubbio, quindi, che le false timbrature abbiano impedito al sistema informatico la regolare contabilizzazione delle giornate di ferie residue; conseguentemente, la maggiore disponibilità di giornate di ferie rispetto a quelle effettivamente spettanti ha consentito alla Alamari una maggiore possibilità di esercizio di attività aggiuntive fuori orario, remunerate ad € 60,00/ora.

Parimenti, i 70 turni indicati dal consulente come coperti da assenza per malattia nell'anno 2012 sono difforni da quelli risultanti dal cartellino marcatempo, pari a 54.

6.3 Sulla base di tale complesso di elementi, il Collegio ritiene conclusivamente che non sia affatto condivisibile, in quanto incongrua e smentita dai dati forniti dall'Azienda Ospedaliera e dalla Procura, la tesi difensiva della Alamari, secondo cui dalle false timbrature dei turni notturni, in realtà non svolti, talvolta anche in giornate in cui ella

fruiva di ferie od era altrimenti assente dal servizio, sia derivato un danno rapportabile esclusivamente all'indebita percezione dell'indennità oraria di € 2,74 per lavoro notturno, per un totale di € 2.473,67 per gli anni 2011 e 2012 (pari a 902,86 ore non lavorate in turni notturni) e di € 960,56 per il periodo gennaio- giugno 2013 (pari a 350,57 ore non lavorate in turni notturni).

In realtà, come sopra evidenziato, la Alamari, mediante le condotte fraudolente tenute, ha fruito indebitamente di benefici ben maggiori.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata dalla Procura nell'atto di citazione, la Alamari va condannata al risarcimento del danno patrimoniale per l'importo complessivo di € 31.879,44 (€ 9.827,18+ € 22.052,26).

Va, infine, evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Alamari, le somme per complessivi € 14.761,43, oggetto dapprima di sequestro preventivo penale e poi di confisca, con conseguente riversamento nel F.U.G. (Fondo Unico Giudiziario), come disposto dal Giudice penale, non costituiscono risarcimento del danno in favore dell'Azienda Sanitaria.

Infatti, la confisca si configura come misura sanzionatoria applicata nell'ambito del procedimento penale mentre le relative somme non sono state destinate all'Amministrazione danneggiata.

7. Secondo il P.M., le condotte illecite tenute dalla dr.ssa Alamari hanno cagionato anche un rilevante danno all'immagine ed al prestigio dell'Azienda Sanitaria.

Preliminarmente, sia pure in sintesi, va rammentato che il danno

all'immagine della P.A., tradizionalmente inquadrato in termini di danno- evento, da ascrivere alla categoria del c.d. "danno esistenziale" (cfr. Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/QM), rileva *ex se* nell'ambito della clausola generale di responsabilità, contenuta nell'art. 2043 del c.c.

Tale nocumento, anche ove non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è, comunque, suscettibile di valutazione economica (v., *ex multis*, Cass., SS.UU, sent. n. 8098/2007; Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/Q.M.).

Secondo la consolidata giurisprudenza, il danno all'immagine di un Ente pubblico consiste essenzialmente in un detrimento del prestigio, della credibilità e dell'affidabilità di esso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando nella collettività la convinzione che i comportamenti patologici, posti in essere da chi abbia agito per suo conto, costituiscano una caratteristica usuale dell'azione dell'Ente.

Orbene, il Collegio ritiene che i comportamenti delittuosi (sopra ampiamente illustrati) tenuti dalla Alamari, denotanti un notevole discostamento dai canoni deontologici di fedeltà, correttezza e probità, ai quali la medesima avrebbe dovuto uniformarsi, avendo avuto significativa risonanza mediatica, abbiano indubbiamente leso l'immagine ed il prestigio dell'Azienda Sanitaria, suscitando nella collettività e nell'utenza un'impressione di opacità e di grave disordine nell'attività del Pronto Soccorso dell'ospedale di Pesaro, avente il compito primario di tutelare il bene Salute, dotato di

rilevanza costituzionale.

In proposito, va, altresì, rammentato che, all'udienza del 22 gennaio 2025, il P.M., tenuto conto delle specifiche modalità del fatto illecito, non riconducibile ad una forma di "assenteismo totale" dal posto di lavoro, e del limitato *clamor fori* della vicenda, segnalata nel giornale "Corriere Adriatico" del 20 novembre 2015, ha riformulato la domanda risarcitoria per il danno all'immagine in € 20.000,00, in luogo della somma di € 45.000,00, indicata nell'atto di citazione.

Alla contestazione relativa al danno all'immagine, benchè ampiamente mitigata dal P.M. nel corso della suddetta udienza, la Alamari ha replicato, eccependo che:

- il danno non patrimoniale non si sarebbe concretizzato, in quanto nessuna spesa sarebbe stata sostenuta per il ripristino del suddetto bene immateriale;

- in ogni caso, sarebbe stata la stessa Azienda Ospedaliera ad incrementare la pubblicità della vicenda;

- peraltro, vi sarebbe stato un concorso di colpa dei funzionari dell'Azienda Ospedaliera, che non avrebbero eseguito i dovuti controlli sulla corrispondenza tra le timbrature (falsamente) effettuate dalla Alamari e i turni di lavoro prestati.

Il Collegio ritiene che tali eccezioni siano prive di giuridico fondamento.

In primo luogo, va sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non occorre una prova specifica di spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per il ripristino

dell'immagine ingiustamente lesa da comportamenti delittuosi di propri dipendenti.

In secondo luogo, risulta del tutto incongrua e persino paradossale la tesi, secondo cui la lesione dell'immagine e del prestigio della P.A. sarebbe imputabile non alla Alamari, che aveva tenuto gravi condotte fraudolente per lucrare emolumenti non spettanti, bensì alla stessa Amministrazione danneggiata, che avrebbe dovuto tenere nascosta la vicenda, anziché doverosamente "attivare gli anticorpi", stigmatizzando, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione, i comportamenti illeciti di un dirigente medico rivelatosi infedele.

In sostanza, non v'è dubbio che il danno all'immagine dell'Amministrazione debba essere ricondotto esclusivamente ai comportamenti illeciti e penalmente sanzionati tenuti dalla dott.ssa Alamari, in violazione dei propri doveri di servizio.

Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza (gravità dei comportamenti delittuosi tenuti dalla Alamari, loro reiterazione nel tempo, notevole entità del discostamento dai canoni deontologici da rispettarsi, significativa risonanza mediatica della vicenda ecc.) nonché dell'entità del danno patrimoniale in senso stretto arrecato, il Collegio ritiene che la Alamari debba essere condannata al risarcimento del danno all'immagine dell'Azienda "Ospedali Riuniti Marche Nord" nella misura, determinata in via equitativa, di € 20.000,00.

8. Riepilogando, la dr.ssa Alamari va condannata al pagamento, in

favore dell'Azienda Sanitaria Territoriale (A.S.T.) di Pesaro e Urbino (in cui è stata incorporata l'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord"), della complessiva somma di € 51.879,44 (€ 31.879,44 per danno patrimoniale; € 20.000,00 per danno all'immagine), da maggiorarsi degli accessori, come specificati nel dispositivo della presente sentenza.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

condanna **Alamari Maria Gloria** al pagamento di complessivi € **51.879,44** in favore dell'Azienda Sanitaria Territoriale (A.S.T.) di Pesaro e Urbino (incorporante l'Azienda Sanitaria "Ospedali Riuniti Marche Nord"); tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 5 settembre 2023, dell'atto di citazione e sino alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.

Le spese di giudizio, da rifondersi in favore dello Stato, vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Alamari Maria Gloria.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 11/08/2025

Il funzionario amministrativo

dott.ssa Milena Posanzini

(f.to digitalmente)